



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO GLI ISTITUTI  
SCOLASTICI DI SECONDO GRADO IN BASE AL D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023**

tra l'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 e partita iva n. 02481820120 con domicilio fiscale in Varese, Via Ravasi n. 2, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Maria Pierro

E

l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, codice fiscale e/o partita IVA n. 97254200153 con sede legale in Milano, via Polesine, 13 nella persona del Direttore Generale dott.ssa Luciana Volta

**PREMESSO**

che l'Università, nel rispetto della vigente normativa, intende promuovere il tirocinio come parte essenziale sia del percorso di studi curricolare che di quello extracurricolare. In particolare, l'iniziativa mira a introdurre gli studenti al mondo della professione docente, promuovendo, in parallelo, un affinamento più completo ed efficiente delle competenze necessarie per gli insegnanti delle scuole secondarie. A tal fine l'Università, in virtù del D.P.C.M. 4 agosto 2023, ha intenzione di attivare i percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a partire dall'anno accademico 2024/25, nel rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio diretto presso gli Istituti Scolastici del Sistema nazionale di istruzione;

**TENUTO CONTO**

di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 agosto 2023, nello specifico all' art.4 comma 4 lettera b), all' art 5 comma 2 lettera a) all' art 9 comma 5 e all'art.11 comma 2 e 4;

**PRESO ATTO CHE**

- l'Università richiede agli Istituti Scolastici lombardi la disponibilità ad accogliere per il tirocinio diretto i corsisti dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- in conformità al D.P.C.M. 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, si prevede, in occasione della sua prima attuazione, che per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 vengano applicate le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale 93/2012, articolo 2: tale decreto definisce la necessità di stipulare convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche e le entità accademiche, al fine di regolare lo svolgimento delle attività di tirocinio. Inoltre, lo stesso decreto, all'articolo 8, stabilisce che le Università riconoscano alle Istituzioni Scolastiche una quota del contributo d'iscrizione ai percorsi formativi.



TANTO PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni e la disciplina delle attività di tirocinio per gli studenti iscritti ai corsi universitari di formazione iniziale dei docenti ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della legge 24 giugno 1996, n. 197 e s.m.i., non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza di cui al presente documento.

Art. 3

I dettagli relativi ai contenuti, ai tempi e alle modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono inclusi in un progetto formativo specifico, che fa parte integrante della convenzione stipulata tra il rappresentante legale dell'Istituto Scolastico (ente ospitante) e l'Università (ente promotore). La convenzione, proposta dall'Università, è valevole per i tirocini previsti dal D.P.C.M. del 4 agosto 2023 secondo le specifiche riportate nella stessa.

Il progetto è redatto in conformità con il D.P.C.M. 4 agosto 2023 e seguendo i principi generali delineati nel presente accordo.

All'interno del suddetto progetto formativo, sono dettagliati gli obiettivi e le procedure relative all'effettuazione del tirocinio, vengono indicati il nome del tirocinante, del tutor dei tirocinanti nelle Istituzioni Scolastiche e del tutor del soggetto promotore, nonché i riferimenti dell'Istituto Scolastico ospitante e i dati relativi alle coperture assicurative.

Art. 4

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alle attività dell'Istituto Scolastico (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle già menzionate assicurazioni sono indicati nel progetto formativo;

Art. 5

Gli Istituti Scolastici si impegnano a sottoscrivere una specifica convenzione con l'Università per:

- garantire in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) il rispetto e l'attuazione del progetto di tirocinio concordato;



- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor dell'ente ospitante per verificare, anche in itinere, lo sviluppo del percorso;
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la relativa documentazione necessaria per lo svolgimento e la conclusione delle attività di tirocinio;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente accada al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire (ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene alla sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D. Lgs n. 203/2022, per attività svolte in locali e spazi dell'Istituto Scolastico medesimo.

#### Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell'Istituto Scolastico;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività effettuate durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dall'Università e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con l'Istituto Scolastico ospitante.

#### Art. 7

L'Università riconoscerà agli Istituti Scolastici una quota del contributo di iscrizione pari a 200 euro per ogni tirocinante accolto. L'entità del contributo sarà riportata nel progetto formativo.

#### Art. 8

L'attuazione del tirocinio, ai fini dell'Università e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, compresi gli Istituti Scolastici situati all'interno del proprio ambito di competenza, non implica alcun onere economico o obblighi di qualsivoglia natura, fatta eccezione per quelli previsti dal presente accordo.

#### Art. 9

Le parti coinvolte si impegnano a gestire e trattare i dati personali necessari per l'attuazione del presente documento in totale conformità alle disposizioni vigenti in materia di privacy, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 101/2018. Il trattamento sarà esclusivamente finalizzato all'attuazione e al monitoraggio dei tirocini in oggetto.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Art. 10

Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data specificata di seguito e avrà una durata predeterminata di due anni, a meno che una delle parti non comunichi la propria volontà di risolverla anticipatamente, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza.

Art. 11

Le disposizioni generali contenute nel presente documento entrano in vigore tra le parti stipulanti al momento della sottoscrizione individuale della convenzione relativa ad ogni singolo "percorso formativo" tra il rappresentante legale dell'Istituto Scolastico e l'Università, relative al progetto formativo di cui all'art.3.

Art. 12

In caso di eventuali controversie relative all'attuazione della presente convenzione, la competenza è attribuita al Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto.

Varese, 11 dicembre 2024

Università degli Studi dell'Insubria

La Rettrice

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale